Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 3 maggio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

1979

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1978, n. **1040**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli alla medesima facoltà dell'Università della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica analitica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria, adottata nella seduta del 20 aprile 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di chimica analitica della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, adottata nella seduta del 13-14 luglio 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica analitica della medesima facoltà dell'Università della Calabria;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di chimica analitica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1348 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Carlo Di Lauro e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università della Calabria;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica analitica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è attribuito, unitamente al titolare dottor Carlo Di Lauro alla cattedra omonima della medesima facoltà dell'Università della Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Racolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. **134**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « S. Giovanni Bosco », in Noto, appartenente all'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice.

N. 134. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « S. Giovanni Bosco », in Noto (Siracusa), appartenente all'istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1979
Registro n. 9 Interno, foglio n. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **135**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto del Preziosissimo Sangue », in Roma, appartenente alla congregazione delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

N. 135. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Istituto del Preziosissimo Sangue », in Roma, appartenente alla congregazione delle suore adoratrici del Sangue di Cristo.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1979
Registro n. 9 Interno, foglio n. 15

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rectofenazone » 10 supposte per adulti e della relativa serie 10 supposte per bambini, della ditta Laboratorio chimico biologico R. Micheletti « Stip », in Pisa. (Decreto di revoca n. 5439/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 7 settembre 1960, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 17711 e 17711/1 la specialità medicinale denominata « Rectofenazone », nella confezione da 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte per bambini, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico R. Micheletti « Stip », con sede in Pisa, lungarno Gambacorti n. 55, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, per uso rettale è a base di sali di calcio e vitamina A e D/3 e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono calcio e vitamina;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rectofenazone », nella confezione da 10 supposte adulti e la relativa serie 10 supposte bambini, registrate rispettivamente ai numeri 17711 e 17711/1 in data 7 settembre 1960, a nome della ditta Laboratorio chimico biologico R. Micheletti « Stip », con sede in Pisa, lungarno Gambacorti, 55.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3412)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fenotetra » 8 capsule e della relativa categoria 8 capsule Vit., della ditta Chimipharma Italia, in Campoformido. (Decreto di revoca n. 5440/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 novembre 1973, con il quale vennero registrate rispettivamente ai numeri 18455 e 18455/A la specialità medicinale denominata « Fenotetra », nelle confezioni 8 capsule e la relativa categoria 8 capsule Vit., a nome della ditta Chimipharma Italia, con sede in Campoformido (Udine), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha fatto pervenire le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fenotetra », nella confezione 8 capsule e la relativa categoria 8 capsule Vit., registrate rispettivamente ai numeri 18455 e 18455/A, a nome della ditta Chimipharma Italia, con sede in Campoformido (Udine), in data 23 novembre 1973.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3413)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Flavopen », nella confezione flacone da mg 500 + fiala solvente da 3 cc, della relativa serie flacone da mg 250 + fiala solvente da 3 cc, della categoria 8 capsule da mg 250 e della relativa serie di categoria 8 capsule da mg 400, della ditta Istituto biochimico nazionale Sidus, in Roma, e ceduta successivamente alla ditta Istituto farmaco biochimico toscano Amelix, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5444/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 marzo 1962, 23 agosto 1962, 17 settembre 1962, 2 gennaio 1963 e 11 novembre 1966, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 19723, 19723/1, 19723/A e 19723/A-1, la specialità medicinale denominata « Flavopen », nella confezione flacone da mg 500 + fiala solvente da 3 cc, la relativa serie flacone da mg 250 + fiala solvente da 3 cc, la categoria 8 capsule da mg 250 e la relativa serie 8 capsule da mg 400, a nome della ditta Istituto biochimico nazionale Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina, 1496, km 15, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Scherer, con sede in Aprilia (Latina);

Vista la scrittura privata registrata a Firenze in data 4 aprile 1977 al n. 1480, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Istituto farmaco biochimico toscano Amelix, con sede in Firenze, via Domenico Veneziano, 13;

Considerato che, la ditta Amelix di Firenze non ha richiesto la registrazione della suddetta specialità medicinale a proprio nome;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la suddetta specialità medicinale a base di penicillina associata a tetraciclina non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di esse in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha provveduto ad inviare le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Flavopen », nella confezione flacone da mg 500 + fiala solvente da 3 cc, della relativa serie flacone da mg 250 + fiala solvente da cc 3, della categoria 8 capsule da mg 250 e della relativa serie 8 capsule da mg 400, registrate rispettivamente ai numeri 19723, 19723/1, 19723/A e 19723/A-1, in data 9 marzo 1962, 23 agosto 1962, 17 settembre 1962, 2 gennaio 1963 e 11 novembre 1966, a nome della ditta Istituto biochimico nazionale Sidus, con sede in Roma, via Tiburtina, 1496, km 15, e ceduta successivamente alla ditta Istituto farmaco biochimico toscano Amelix, con sede in Firenze, via Domenico Veneziano, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3417)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Thrombodyn », nelle confezioni 10 fiale × 5 cc endovena e 2 fiale × 5 cc endovena, prodotta dalla ditta C.F. Asche e Co. AG. di Amburgo (Germania), della ditta stessa rappresentata in Italia dalla ditta Galli, in Milano. (Decreto di revoca n. 5442/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 giugno 1956, con il quale venne registrata al n. 7315 la specialità medicinale denominata « Thrombodyn », nelle confezioni 10 fiale × 5 cc endovena e 2 fiale × 5 cc endovena, prodotta dalla ditta C.F. Asche e Co. AG. di Amburgo (Germania) ed intestata alla ditta stessa rappresentata in Italia dalla ditta Galli di Milano, via Perticari, 17;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Thrombodyn », nelle confezioni 10 fiale × 5 cc endovena e 2 fiale × 5 cc endovena, prodotta dalla ditta C.F. Asche e Co. AG. di Amburgo (Germania), registrata al n. 7315 in data 8 giugno 1956 ed intestata alla ditta stessa rappresentata in Italia dalla ditta Galli, via Perticari, 17, Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3415)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria 10 fiale × 5 cc della specialità medicinale denominata « Wepar », della ditta A. Wassermann S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5443/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 febbraio 1955 e 24 maggio 1965, con i quali venne registrata al n. 9759/A la categoria fiale × 5 cc della specialità medicinale denominata « Wepar », a nome della ditta A. Wassermann S.p.a., con sede in Milano, via Ampère, 56, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto suddetto, nella preparazione fiale, ha avuto esito non favorevole in quanto la quantità di vitamina K è risultata del 30 % inferiore al dichiarato e la metionina non è presente allo stato libero come dichiarato dalla ditta succitata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 10 fiale × 5 cc della specialità medicinale denominata « Wepar », registrata al n. 9759/A, in data 28 febbraio 1955 e 24 maggio 1965, a nome della ditta A. Wassermann S.p.a., con sede in Milano, via Ampère, 56.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3416)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Ravenna ad ampliare il magazzino generale esercitato nel porto di Ravenna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1971, con il quale il consorzio agrario provinciale di Ravenna è stato autorizzato ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna, località Squartati, ora via Classicana n. 75, un magazzino generale per il deposito di cereali, legumi e granaglie in genere, allo stato estero;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1973, con il quale il suddetto consorzio è stato autorizzato ad ampliare il proprio magazzino generale ed a ricevere in deposito anche merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza in data 10 aprile 1978, con la quale il consorzio agrario provinciale di Ravenna ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare il suddetto magazzino generale con tre capannoni metallici di nuova costruzione, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 5487 del 26 aprile 1978, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Ravenna è autorizzato ad ampliare il magazzino generale esercitato nel porto di Ravenna, via Classicana n. 75, con tre capannoni metallici di recente costruzione, contrassegnati con C_2 - C_3 - C_4, della superficie complessiva di mq 8.500 e meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza citata nelle premesse del presente decreto.

In detti capannoni possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare del deposito cauzionale che il consorzio agrario provinciale di Ravenna è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato da lire 8.000.000 (ottomilioni) a L. 15.000.000 (quindicimilioni) salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(3688)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rowamyelin 2 », nella confezione 24 confetti (dei quali 18 di colore giallo e 6 di colore rosa), della ditta Rowa-Wagner G.M.B.H. di Bensberg-Colonia (Germania occidentale), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto chimico biologico internazionale Biofire S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5450/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 5 gennaio 1961 e 18 aprile 1969, con i quali venne registrata al n. 10934/A la categoria confetti della specialità medicinale denominata « Rowamyelin 2 », nella confezione 24 confetti (dei quali 18 di colore giallo e 6 di colore rosa), a nome della ditta Rowa-Wagner G.M.B.H. di Bensberg-Colonia (Germania occidentale), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto chimico biologico internazionale Biofire S.r.l., con sede in Roma, già in via Ascoli Piceno, 19, ed ora in viale Giustiniano Imperatore, 15/A, preparata nell'officina farmaceutica della ditta estera;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la ditta Biofire succitata ha presentato in data 9 dicembre 1977 domanda di revoca su rinuncia alla registrazione della specialità medicinale di cui trattasi e che la ditta estera, titolare della

registrazione medesima, informata attraverso i normali canali diplomatici, non ha trasmesso, entro il termine prefissole, la procura da cui risultasse l'esplicito mandato alla ditta rappresentante a rinunciare alla registrazione suddetta;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria confetti della specialità medicinale denominata « Rowamyelin 2 » nella confezione 24 confetti (dei quali 18 di colore giallo e 6 di colore rosa), registrata al n. 10934/A in data 5 gennaio 1961 e 18 aprile 1969, a nome della ditta Rowa-Wagner G.M.B.H. di Bensberg-Colonia (Germania occidentale), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto chimico biologico internazionale Biofire S.r.l., con sede in Roma, viale Giustiniano Imperatore, 15/A.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3421)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Forlì;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Forlì sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.979

salariati fissi:
comuni . . . . L. —
qualificati . . . . » 18.369
specializzati . . . . » 20.339

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3404)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Foggia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Foggia sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.489

salariati fissi:
comuni . . . . L. 15.374
qualificati . . . . » 16.798
specializzati . . . . » 18.113

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3403)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Siena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Siena;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Siena sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.662

salariati fissi:

comuni . . . . L. 16.504
qualificati . . . . » 17.981
specializzati . . . . » 19.345

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3401)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Taranto;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Taranto sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.739

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.208
qualificati . . . . » 16.446
specializzati . . . . » 17.597

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3402)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 1.000 cartoni di filetti di sgombro all'olio di semi di soja di origine e provenienza Spagna la ditta Albacora S.r.l., largo Zecca, 8 in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Pesetas 1.500.000 di cui al mod. *B*-Import numero 4638550 rilasciato dalla Banca commerciale italiana di Genova in data 9 dicembre 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Savona il 10 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di quattordici mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 513183 del 30 settembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato, secondo quanto fatto presente dalla ditta interessata, dalla sfavorevole congiuntura che negli anni 74 e 75 investì i prodotti alimentari del settore, portando ad un forte calo delle vendite sul mercato interno, e che quindi fu originato da cause puramente commerciali;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 28 gennaio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l. di Genova mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova nella misura del 5% di Pesetas 1.500.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3954)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1979.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi a pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha convertito il decreto legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1978 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato, viene autorizzata per le importazioni effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1979 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato in premessa, il saggio di interesse che gli operatori, ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste, devono corrispondere per il periodo di dilazione successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 12 per cento annuo.

Tale saggio sarà applicato dal 28 aprile 1979.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

(4052)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 15 gennaio 1979, concernente le misure del diritto speciale da applicare per l'anno 1979 su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1979, con il quale sono state fissate — in applicazione dell'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221 — per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1979, le misure del diritto speciale gravanti sui generi indicati nell'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno.

Considerato che in tale decreto vennero indicate per i lubrificanti — in attesa della comunicazione, da parte delle ditte produttrici, dei valori medi aggiornati — i prezzi medi stabiliti nel precedente decreto dell'11 gennaio 1978;

Ritenuto, in relazione ai dati comunicati dalle ditte sopra citate, di poter determinare i sottoelencati valori medi che sostituiscono quelli riportati nel decreto medesimo:

Lubrificanti per autovetture:

a)	Fiat multigrado 15 W 40 . . .	L.	1.221	al Kg
	Fiat VS	»	1.042	»
	Fiat V 10 W	»	716	»
b)	Agip Sintesis	L.	2.480	al Kg
	Agip Supermultigrado . . .	»	2.090	»
	Agip HD	»	1.507	»
c)	I.P. Super M.O. 10 W/50 . . .	L.	2.189	al Kg
	I.P. Duolgrade 20 W/30 . . .	»	1.556	»
	I.P. Duolgrade 60/50	»	1.556	»
d)	Total GTS	L.	1.335	al Kg
	Total Super HD	»	1.055	»

Decreta:

La misura del diritto speciale, prevista dalle anzidette disposizioni, da applicare per l'anno 1979 sui lubrificanti viene confermata nel cinque per cento dei valori sopra stabiliti.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

(4051)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Determinazione degli orari di voto e di scrutinio per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, nelle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea per il voto degli elettori italiani, in attuazione al disposto del terzo comma dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 116 in data 10 aprile 1979, con il quale sono stati convocati per domenica 10 giugno 1979 i comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della data e degli orari per la votazione degli elettori italiani residenti in ciascun Paese membro della Comunità europea, nonché della data e dell'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio;

Ritenuto, altresì, che occorre fissare il giorno e l'orario di insediamento degli uffici elettorali di sezione istituiti nell'ambito del territorio dei singoli Paesi comunitari;

Viste le intese raggiunte con i singoli Paesi della Comunità europea, di cui al comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 7 aprile 1979;

Visto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Decreta:

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio, sono determinati, per ciascun Paese della Comunità, sulla base dell'ora locale, come segue:

Belgio:

giorno votazione: domenica 10 giugno;
orario votazione: dalle ore 10 alle ore 18;
data e orario dello scrutinio: domenica 10 giugno dalle ore 22.

Danimarca:

giorno votazione: domenica 10 giugno;
orario votazione: dalle ore 7 alle ore 21;
data e orario dello scrutinio: domenica 10 giugno dalle ore 21.

Francia:

giorno votazione: sabato 9 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;
data e orario dello scrutinio: domenica 10 giugno dalle ore 22.

Germania:

giorno votazione: sabato 9 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 21;
data e orario dello scrutinio: domenica 10 giugno dalle ore 21.

Irlanda:

giorno votazione: sabato 9 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;
data e orario dello scrutinio: domenica 10 giugno dalle ore 21.

Lussemburgo:

giorno votazione: sabato 9 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;
data e orario dello scrutinio: domenica 10 giugno dalle ore 22.

Paesi Bassi:

giorno votazione: venerdì 8 giugno;
orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;
data e orario dello scrutinio: domenica 10 giugno dalle ore 22.

Regno Unito:

giorno votazione: domenica 10 giugno;
orario votazione: dalle ore 7 alle ore 21;
data e orario dello scrutinio: domenica 10 giugno dalle ore 21.

La costituzione dei seggi elettorali dovrà aver luogo in tutti i Paesi membri della Comunità europea sopracitati alle ore 16 del giorno che precede la votazione come stabilito al comma precedente.

Il presente decreto sarà comunicato al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, a dare avviso alle comunità italiane della data e dell'orario della costituzione dei seggi elettorali, nonché di quelli della votazione e dello scrutinio, come sopra indicati, nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: ROGNONI

(4078)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 705/79 del Consiglio, del 9 aprile 1979, che modifica, per quanto concerne la lira italiana, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 706/79 della commissione, del 9 aprile 1979, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune.

Regolamento (CEE) n. 707/79 della commissione, del 9 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Francia, l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 708/79 della commissione, del 9 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 709/79 della commissione, del 6 aprile 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 89 *del* 9 *aprile* 1979.

(83/C)

Regolamento (CEE) n. 710/79 della commissione, del 9 aprile 1979, che fissa gli importi compensativi monetari e taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Pubblicato nel n. L 90 *del* 9 *aprile* 1979.

(84/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

All'art. 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1979 relativo alla « *Istituzione di un'unica circoscrizione elettorale e nomina* della relativa commissione per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione di cui alla legge 26 aprile 1976, n. 185, relativa alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 24 marzo 1979, dopo il nominativo: « Morano Sergio, aiutante capo », va inserito il nominativo: « Pino Umberto, aiutante principale ».

(4064)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata « Montefalco » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Montefalco » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata « Montefalco »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Montefalco » è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Montefalco » eventualmente preceduta o seguita dalla specificazione rosso (Rosso di Montefalco o Montefalco rosso) è riservata al vino rosso proveniente dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sagrantino: dal 5% al 10%;

Sangiovese: dal 65% al 75%;

Trebbiano Toscano: dal 15% al 20%.

Possono concorrere anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia del Chianti, Ciliegiolo, Montepulciano, Merlot e Barbera, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata « Montefalco » preceduta o seguita dalla specificazione del vitigno Sagrantino (Sagrantino di Montefalco o Montefalco Sagrantino) è riservata al vino rosso proveniente dalle uve dei vigneti composti dal vitigno Sagrantino. Possono concorrere anche le uve del vitigno Trebbiano Toscano, presente nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Le uve debbono essere prodotte in provincia di Perugia nella zona di produzione appresso indicata che comprende lo intero territorio amministrativo del comune di Montefalco e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che, partendo dal punto d'incontro del confine comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q. 206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio comunale fino a Mercatello.

Da Mercatello, la linea di delimitazione, percorre in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia la strada per S. Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di delimitazione prosegue risalendo un fossatello e toccando successivamente le quote 254 e 276, indi prosegue oltre detto fossatello seguendo una carrereccia esistente che passando per q. 351 in prossimità Le Fosse imbocca, in direzione sud-ovest, la strada Castel Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C. Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per Fosso Rovicciano, quote 452, 445, 488 raggiungendo q. 436 nei pressi di C. Mazzoccanti. Da questo punto, la linea di delimitazione prosegue in direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente lungo una carrereccia ivi esistente; indi seguendo un fossato e toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimità di Passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la carrereccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di qui seguendo sempre la carrereccia e poi un tratto di spartiacque, raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrereccia che tocca q. 530, q. 552, q. 549 (C. Mancini), q. 546. Continua in direzione di C. Casali (q. 549) e di frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406. Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest (Tamagnino), la carrereccia esistente, toccando successivamente le quote 415, 409. Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio) toccando le quote 419, 427, 454 e percorrendo sempre detta carrereccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il Fosso del Peccato fino a q. 341 in prossimità di C. Regnicolo. Da questo punto, la linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q. 346, q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri, toccando successivamente le quote 422, 431 e 435.

Da località Le Torri, la linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per S. Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimità di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimità di q. 524 e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q. 322 e più oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in direzione nord, risale a q. 344, raggiunge località Il Casino e di qui imbocca una carrereccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453. Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il Mulinaccio seguendo il Fosso Malvano che discende fino a q. 254 da dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C. S. Angelo fino a raggiungere la carrereccia per C. Antica. Segue tale carrereccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q. 451 in prossimità di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta carrereccia, in direzione sud-est passando per S. Maria, Case Mattia, Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi, q. 320, punto di incontro con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud, toccando successivamente le quote 343, 350, 382 e, poco oltre, imbocca la carrereccia che raggiunge, a q. 415, la carreggiabile per C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrereccia che scende a quote 372 e 315.

Di qui, la linea di delimitazione continua in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando successivamente le quote 293, 290, 279 fino a raggiungere la confluenza del T. del Molino con il torrente Puglia. Risale quindi T. del Molino fino a q. 287 (Bastardo). Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimità di q. 294, indi, in direzione nord-ovest, raggiunge Ponte di Ferro, lo supera passando per le quote 257, 251, 247, 246, costeggia Podere Romita, C. Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimità di Madonna della Puglia.

Da questo punto, la linea di delimitazione segue, in direzione nord, il Fosso Rubbiantino toccando le quote 221, 226, 228 e, poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato esistente

fino a raggiungere la carrereccia per Podere Torre Pomonte, in prossimità di q. 316, che segue per breve tratto. Quindi risale l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da q. 436, la linea di delimitazione imbocca la carrereccia esistente in direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q. 435, Casemarco, C. La Botte, Podere La Romita, q. 395, C. Piccini fino a raggiungere il Fosso Castellara, in prossimità della q. 470. Discende tale fosso fino ad incontrare una carrereccia che costeggia ad ovest la località Le Macchie sino a raggiungere la q. 326 laddove incrocia il fosso che costeggia a nord la località Bentino, lungo il quale risale, toccando q. 378, fino a raggiungere la q. 550. Sempre lungo il corso d'acqua, la linea di delimitazione risale verso nord per circa 300 m. fino ad incontrare la carrereccia esistente che segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi, in direzione nord, costeggiando C. Piccini e raggiunge, superata q. 626, il fosso esistente, in prossimità di q. 647. Ridiscende tale fossato in direzione nord-est fino alla q. 304 dopo aver superato C. Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino in prossimità della q. 455. Di qui segue la carrereccia che costeggia a sud-ovest Colle del Pino e raggiunge il Fosso di Nasso, lo segue in direzione nord fino alla confluenza di questi con il Rio della Acqua Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimità di C. Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per l'impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono, lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la carrereccia per la località Il Collaccio. La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il Fosso Rapace. Segue il Fosso Rapace, in direzione nord, fino in prossimità di Limigiano, punto di confluenza con il Fosso Casco dell'Acqua. Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrereccia che, in direzione nord-est, raggiunge la strada per Cannara sul confine comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in direzione nord-est fino in prossimità di C. Pesci ove incontra la Via Ducale che percorre fino a q. 198, poco oltre Ponte dell'Isola. Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento dell'Annunziata e a q. 213, in prossimità di Capro, riprende la Via Ducale che percorre fino a Bevagna e più esattamente fino in corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il Torrente Teverone.

Da qui la linea di delimitazione segue il T. Teverone fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 debbono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione dei fondovalle. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino Montefalco (o Montefalco Rosso o Rosso di Montefalco) non deve essere superiore a q.li 130 per Ha di vigneto in coltura specializzata.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino Montefalco Sagrantino o Sagrantino di Montefalco non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

Ai limiti massimi di resa ad ettaro sopra indicati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione totale del vigneto non superi del 20% i limiti stessi.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il Montefalco Rosso e al 65% per il Montefalco Sagrantino.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 debbono avvenire nell'ambito del territorio dei comuni, compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni di Foligno, Spello e Spoleto (in provincia di Perugia).

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino Montefalco (o Rosso di Montefalco) una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 11 ed al vino Montefalco Sagrantino una gradazione minima naturale di 12.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le specifiche caratteristiche.

Art. 6

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Montefalco (o Montefalco Rosso o Rosso di Montefalco):
colore: rubino, tendente al granato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Montefalco Sagrantino (o Sagrantino di Montefalco):
colore: rosso rubino, tendente al granato;
odore: delicato, simile a quello delle more di rovo, catteristico;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata Montefalco Sagrantino può essere utilizzata per designare il tipo passito derivato dalle uve di cui all'art. 2 previamente sottoposte a parziale appassimento, prima della vinificazione, in modo da assicurare al vino derivato una gradazione alcoolica minima di gradi 14.

In tal caso la resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 45%.

All'atto dell'immissione al consumo il vino Montefalco Sagrantino passito deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento; talvolta con leggero perlage fine e persistente;
odore: delicato, che ricorda le more di rovo, caratteristico;
sapore: abboccato, di piacevole corposità;
gradazione alcoolica minima naturale: gradi 14;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Il vino Montefalco Sagrantino passito non può essere immesso al consumo prima di aver subito un periodo di invecchiamento di almeno un anno a decorrere dal primo dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipenti contenenti i vini di cui all'art. 2 può figurare l'indicazione, veritiera e documentabile, dell'annata di produzione delle uve.

(3602)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 27 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,15	846,15	846,40	846,15	846,20	846,15	845,45	846,15	846,15	846,15
Dollaro canadese	740 —	740 —	740,10	740 —	739,75	740 —	739,30	740 —	740 —	740 —
Marco germanico	446,84	446,84	446,53	446,84	446,92	446,84	446,70	446,84	446,84	446,85
Fiorino olandese	412,16	412,16	412 —	412,16	412,38	412,16	412,17	412,16	412,16	412,16
Franco belga	28,099	28,099	28,10	28,099	28,10	28,09	28,105	28,099	28,099	28,10
Franco francese	194,28	194,28	194,25	194,28	194,37	194,28	194,32	194,28	194,28	194,28
Lira sterlina	1734,10	1734,10	1735 —	1734,10	1733,95	1734,10	1730 —	1734,10	1734,10	1734,10
Lira irlandese	1700 —	1700 —	1707 —	1700 —	1700 —	—	1705 —	1700 —	1700 —	—
Corona danese	160,07	160,07	160 —	160,07	160 —	160,07	160,04	160,07	160,07	160,07
Corona norvegese	163,99	163,99	164 —	163,99	164 —	163,99	163,95	163,99	163,99	164 —
Corona svedese	192,34	192,34	192,30	192,34	192,30	192,34	192,45	192,34	192,34	192,35
Franco svizzero	492,85	492,85	493,40	492,85	493,55	492,85	493,10	492,85	492,85	492,85
Scellino austriaco	60,80	60,80	60,88	60,80	60,85	60,80	60,74	60,80	60,80	60,80
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,33	17,40	17,35	17,40	17,30	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,816	12,816	12,85	12,816	12,82	12,87	12,48	12,816	12,816	12,82
Yen giapponese	3,856	3,856	3,86	3,856	3,85	3,85	3,885	3,856	3,856	3,85

Media dei titoli del 27 aprile 1979

Titolo	
Rendita 5% 1935	69,125
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,275
» 5,50 % » » 1968-83	86,925
» 5,50 % » » 1969-84	80,175
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	77,125
» 9 % » » 1975-90	84,500
» 9 % » » 1976-91	84,300
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,05
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,800
» » » » 1- 6-1978/80	100,750
» » » » 1- 8-1978/80	100,750
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,050
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,275
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,425
» » » 10 % 1- 1-1981	97,150
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,200
» » » 12 % 1- 4-1982	98,650
» » » 12 % 1-10-1983	97,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1979

Valuta	
Dollaro USA	846,20
Dollaro canadese	739,75
Marco germanico	446,845
Fiorino olandese	412,235
Franco belga	28,098
Franco francese	194,285
Lira sterlina	1734,20
Lira irlandese	1702,50
Corona danese	160,055
Corona norvegese	164,02
Corona svedese	192,345
Franco svizzero	493,045
Scellino austriaco	60,796
Escudo portoghese	17,35
Peseta spagnola	12,813
Yen giapponese	3,856

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto, riservato a candidati in possesso del diploma di perito industriale in elettrotecnica, elettronica, elettronica industriale, telecomunicazioni, informatica, fisica industriale, meccanica e termotecnica.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 126/P del 5 aprile 1979, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, riservato a candidati in possesso del diploma di perito industriale in elettrotecnica, elettronica, elettronica industriale, telecomunicazioni, informatica, fisica industriale, meccanica e termotecnica, indetto con deliberazione n. 269/P del 5 aprile 1978, modificata con deliberazione n. 365/P del 26 maggio 1978, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 e n. 161 rispettivamente del 17 aprile e 12 giugno 1978.

(4032)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto, riservato a candidati in possesso del diploma di geometra.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 125/P del 5 aprile 1979, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica, riservato a candidati in possesso del diploma di geometra, indetto con deliberazione n. 268/P del 5 aprile 1978, modificata con deliberazione n. 364/P del 26 maggio 1978, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 e n. 161 rispettivamente del 17 aprile e 12 giugno 1978.

(4033)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a venticinque posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di «vigilatrice penitenziaria» con sede di servizio presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo del personale operaio qualificato con la qualifica di «vigilatrice penitenziaria», dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero, con sede di servizio presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti di guerra e per servizio o sul lavoro, ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai profughi della Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale salariato dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a venticinque posti di operaia qualificata in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di «vigilatrice penitenziaria», presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con sede di servizio presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli e con l'obbligo di permanenza delle vincitrici nella predetta sede per un quinquennio ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche;

6) aver compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso predetto.

Art. 3.

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione le candidate debbono dichiarare:

a) il proprio nome e cognome, le aspiranti che siano coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito;

b) il luogo e la data di nascita;

c) i titoli che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio posseduto, precisando l'istituto e l'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso.

Coloro le quali siano state dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorse in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammesse al concorso per la nomina ad operaia anche coloro che, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

La firma in calce alla domanda delle aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui le aspiranti stesse risiedono, sia la firma del notaio, che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro le quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dello ufficio nel quale la dipendente presta servizio ed il bollo dello ufficio stesso.

Art. 4.
Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammesse al concorso:

1) le aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto;

2) le aspiranti che risultano sfornite dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarate decadute dal concorso:

1) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 10 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) le aspiranti utilmente collocate in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 5.
Svolgimento del concorso

Il concorso si effettua mediante esperimento pratico inteso ad accertare le attitudini delle aspiranti stesse a svolgere mansioni di « vigilatrici penitenziarie ».

La commissione giudicatrice formula il giudizio sull'idoneità delle aspiranti, mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in ventesimi.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano un punteggio non inferiore a 12/20.

L'esperimento pratico si svolgerà presso la sede di Pozzuoli.

Alle candidate sarà data comunicazione della loro ammissione al concorso con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenere l'esperimento pratico.

Le candidate ammesse alla prova d'esame dovranno presentarsi a sostenerla, munite di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da notaio;

b) tessera ferroviaria personale se la candidata è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Alle concorrenti non compete alcun rimborso per le spese di viaggio o di soggiorno, eventualmente sostenute per sottoporsi alla prova di esame.

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice è composta ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena 1° giugno 1925, e successive modificazioni.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

Espletato l'esperimento pratico di tutte le aspiranti, la competente commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuna candidata.

Per le candidate classificate a parità di merito si applicano le preferenze, previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del terzo comma dello art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 8.
Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

Le concorrenti risultate idonee che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarate le vincitrici del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operaia di ruolo dello Stato.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle dichiarate idonee, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di giorni quindici per le eventuali impugnative.

Art. 10.
Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre le candidate vincitrici

Le concorrenti risultate vincitrici devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, punto 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale lo originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare e dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, e che è stata sottoposta presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se la candidata è affetta da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessata godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Le vincitrici che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma 1) del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 11.

Documentazione ridotta per talune categorie delle vincitrici del concorso

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente art. 9 le quali appartengono ad amministrazioni statali come impiegate di ruolo o come operaie di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di venti giorni di cui al primo comma del citato art. 10:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegata nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, punto 2).

Si applicano gli ultimi quattro comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Le vigilatrici assunte ai sensi del precedente art. 10 sono nominate in prova per un periodo di sei mesi come vigilatrici penitenziarie, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa avere corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, le vigilatrici penitenziarie che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominate in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 13.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio qualificato, parametro iniziale della tabella unica, sezione *C*), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 marzo 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1979
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 71

Schema di domanda
(su carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero di grazia e giustizia
Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena
Ufficio I - Reparto II - ROMA

La sottoscritta (cognome e nome) .
nata a . . . . provincia di . .
il (giorno, mese ed anno) . . . . .
domiciliata in . . . . . . (c.a.p.) . . .
provincia di . . . . via .
chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per operaia qualificata con la qualifica di « vigilatrice penitenziaria », in prova presso codesto Ministero con sede di servizio presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli.

La sottoscritta, fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . .
(indicare con esattezza il titolo che da diritto all'aumento del suddetto limite).

La sottoscritta dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . . . presso .
di essere cittadina italiana, di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (le candidate non iscritte nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario, le condanne penali riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Si allegano i seguenti documenti (titoli, certificati di prestato servizio, ecc., utili ai fini della graduatoria) . . .

La sottoscritta chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso le vengano trasmesse al seguente indirizzo . .
. . . .

Data, ...

Firma (1) . . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per le dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio con il bollo d'ufficio.

(4034)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » (carriera direttiva) in prova del ruolo amministrativo presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esami, a due posti nella posizione iniziale della qualifica di « collaboratore » (carriera direttiva) in prova del ruolo amministrativo della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma alla via Barberini n. 68.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altro diploma di laurea equipollente; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette alla Direzione generale della Cassa, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa.

(4067)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 10, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978, registro n. 16 Difesa, foglio n. 38, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1978, con il quale il ten. col. a. s.p.e. De Cristofaro Giuseppe e il ten. col. f. s.p.e. Di Maggio Vitale sono stati sostituiti rispettivamente dal ten. col. a. s.p.e. Zito Filippo e dal ten. col. f. s.p.e. De Masi Pompeo nell'incarico di membri della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. s. ten. g. Bronzi Fabio, nato il 25 marzo 1956 . . . punti 28,766
2. s. ten. a. Paola Raimondo, nato l'8 settembre 1951 . . . » 28,483
3. ten. f. Ambrosini Gennaro, nato il 20 aprile 1952 . . . » 28,400
4. ten. g. Petri Luciano, nato il 27 settembre 1946 . . . » 28,383
5. ten. a. Linda Claudio, nato l'8 settembre 1950 . . . » 28,350
6. s. ten. a. Biscardi Vincenzo, nato il 20 ottobre 1950 . . . punti 28,216
7. ten. g. Gubinelli Serafino, nato il 7 marzo 1949 . . . » 28,200
8. ten. f. Barbaro Giorgio, nato il 19 maggio 1947 . . . » 28,150
9. s. ten. f. Cacioli Michele, nato il 9 aprile 1954 . . . » 28,133
10. ten. a. Aiello Pasquito, nato il 28 agosto 1946 » 28,100
11. ten. a. Scotto Felice, nato l'11 gennaio 1953 » 28,083
12. ten. f. Berlini Angelo, nato il 7 dicembre 1949 . . . » 28,033
13. ten. f. Di Giulio Cesare Vincenzo, nato il 9 dicembre 1949 . . . » 28,033
14. ten. a. Lazzari Giuseppe, nato il 23 ottobre 1950 . . . » 28,016
15. ten. a. Angelini Iori, nato il 28 maggio 1949 » 27,966
16. s. ten. a. de Latouliere Mario, nato il 21 agosto 1951 . . . » 27,966
17. ten. f. China Vito Angelo, nato il 9 marzo 1951 . . . » 27,950
18. s. ten. f. Monteleone Giuseppe, nato il 1° gennaio 1952 . . . » 27,900
19. s. ten. g. Soffietti Giovanni, nato il 19 luglio 1947 . . . » 27,866
20. s. ten. a. Padolino Domenico, nato il 12 marzo 1955 . . . » 27,816
21. ten. g. Apice Sergio, nato il 20 novembre 1952 . . . » 27,800
22. ten. g. Carotenuto Claudio, nato il 25 maggio 1952 . . . » 27,800
23. s. ten. a. Napolitano Alfonso, nato l'11 maggio 1948 . . . » 27,766
24. s. ten. f. Stivoli Fabrizio, nato il 2 marzo 1955 . . . » 27,766
25. s. ten. f. Salzillo Lorenzo, nato il 9 agosto 1956 . . . » 27,750
26. ten. f. Sanapo Luigi, nato il 16 febbraio 1949 » 27,750
27. ten. a. Papapicco Carmine, nato il 1° gennaio 1953 . . . » 27,716
28. ten. a. Franconetti Tullio, nato l'8 luglio 948 . . . » 27,700
29. s. ten. f. Ramirez Luigi, nato il 24 gennaio 1956 . . . » 27,666
30. s. ten. g. Balzarini Adriano, nato il 20 settembre 1947 . . . » 27,650
31. ten. f. Cutazzo Francesco, nato il 2 febbraio 1947 . . . » 27,650
32. ten. g. Menna Angelo, nato il 26 luglio 1946 » 27,633
33. ten. f. Mocellin Gian Pietro, nato l'11 settembre 1949 . . . » 27,600
34. ten. f. Capone Fulvio, nato il 30 giugno 1950 » 27,583
35. s. ten. g. Federici Ugo, nato il 6 giugno 1949 » 27,583
36. ten. f. Coricciati Angelo, nato il 16 ottobre 1951 . . . » 27,566
37. ten. a. Fermo Vincenzo, nato il 2 ottobre 1954 . . . » 27,566
38. ten. f. Messera Agostino, nato il 15 agosto 1950 . . . » 27,566
39. s. ten. a. Micheli Gianfranco, nato il 30 gennaio 1953 . . . » 27,566
40. ten. f. Russo Luigi, nato il 25 marzo 1954 . » 27,566
41. ten. a. Biagi Riccardo, nato il 23 gennaio 1949 . . . » 27,533
42. ten. a. Lombardi Vincenzo, nato il 21 marzo 1952 . . . » 27,533
43. ten. f. Prato Fernando, nato il 3 maggio 1948 » 27,533
44. s. ten. g. Bronzi Erio, nato il 26 luglio 1952 » 27,516
45. ten. f. Dell'Isola Giuseppe, nato il 20 agosto 1947 . . . » 27,500
46. ten. f. Di Salvatore Angelo Mauro, nato il 20 novembre 1951 . . . » 27,500
47. s. ten. f. Mastroddi Antonio, nato il 1° febbraio 1955 . . . » 27,483
48. ten. f. De Matteis Antonio, nato il 10 luglio 1951 . . . » 27,450
49. s. ten. f. Fernande Giuseppe, nato il 22 novembre 1952 . . . » 27,450
50. ten. f. Anfosso Antonio, nato il 29 aprile 1950 » 27,433
51. ten. f. Lo Presti Carmelo, nato il 15 luglio 1948 . . . » 27,433

52. ten. f. Fischetti Vincenzo, nato il 10 giugno 1951 . . . punti 27,383

53. s. ten. f. Adami Gianni, nato il 22 ottobre 1952 . . . » 27,366

54. ten. c. Napoli Domenico, nato il 3 ottobre 1950 . . . » 27,366

55. ten. f. Natale Antonio, nato il 22 giugno 1953 . . . » 27,366

56. ten. a. Turrisi Agateno, nato il 21 febbraio 1954 . . . » 27,366

57. ten. g. Raviglione Mario, nato il 2 febbraio 1947 . . . » 27,350

58. ten. f. De Blasio Nereo, nato il 30 luglio 1949 . . . » 27,333

59. ten. a. Paolillo Roberto, nato il 24 febbraio 1946 . . . » 27,316

60. ten. a. Di Biase Antimo, nato il 22 luglio 1953 . . . » 27,300

61. s. ten. a. Belgrano Claudio, nato il 3 luglio 1950 . . . » 27,266

62. s. ten. a. Bonaldi Fabrizio, nato il 1° giugno 1956 . . . » 27,266

63. s. ten. f. Gaglione Nicola, nato il 9 giugno 1956 . . . » 27,233

64. ten. a. Giungarelli Augusto, nato il 12 dicembre 1946 . . . » 27,233

65. ten. f. Ricci Nicola, nato il 29 aprile 1950 » 27,216

66. ten. f. Tiscione Giuseppe, nato il 19 marzo 1952 . . . » 27,216

67. ten. a. Corina Giorgio, nato il 23 aprile 1953 » 27,200

68. ten. f. De Marchis Paolo, nato l'8 novembre 1948 . . . » 27,200

69. ten. f. Passalacqua Giuseppe, nato il 20 febbraio 1952 . . . » 27,200

70. s. ten. f. Rampa Omero, nato il 28 novembre 1948 . . . » 27,200

71. ten. f. Sforza Fedele, nato il 4 novembre 1951 . . . » 27,183

72. s. ten. g. Carià Riccardo, nato il 6 luglio 1955 . . . » 27,166

73. ten. a. Di Marco Salvatore, nato il 27 maggio 1951 . . . » 27,166

74. s. ten. a. Giovannelli Bruno, nato il 5 dicembre 1953 . . . » 27,166

75. s. ten. g. Iannacci Carmine, nato il 2 ottobre 1953 . . . » 27,166

76. s. ten. a. Raccampo Roberto, nato il 24 dicembre 1955 . . . » 27,166

77. ten. f. Rossi Prudente Giuseppe, nato il 23 gennaio 1952 . . . » 27,116

78. ten. f. Sangiorgio Aldo, nato il 1° maggio 1947 . . . » 27,116

79. s. ten. f. Giacomino Angelo, nato l'8 novembre 1952 . . . » 27,100

80. s. ten. g. Taibi Angelo, nato il 25 gennaio 1954 . . . » 27,083

81. ten. g. Buonanno Alfonso, nato il 10 giugno 1953 . . . » 27,066

82. ten. f. Bottone Angelo, nato il 24 gennaio 1951 . . . » 27,033

83. s. ten. g. Castiglioni Cesare, nato il 27 ottobre 1954 . . . » 27,033

84. s. ten. f. Corsale Raffaele, nato il 16 gennaio 1952 . . . » 27,033

85. ten. f. Gaglione Antonio, nato il 26 agosto 1953 . . . » 27,033

86. ten. a. Liberati Ivano, nato il 27 luglio 1948 . . . » 27,033

87. ten. f. Azzolina Lucio, nato il 25 giugno 1946 . . . » 27,000

88. s. ten. f. Galotto Michele, nato il 13 novembre 1953 . . . » 27,000

89. s. ten. g. Zambon Paolo, nato il 26 maggio 1955 . . . » 27,000

90. s. ten. g. Battistella Giovanni, nato il 17 aprile 1954 . . . » 26,966

91. s. ten. f. Proia Antonio, nato il 12 giugno 1951 . . . » 26,950

92. s. ten. a. Andreozzi Luciano, nato il 18 giugno 1949 . . . » 26,933

93. s. ten. a. Conte Carlo, nato il 25 agosto 1954 . . . punti 26,933

94. s. ten. f. Fanigliulo Nicola, nato il 27 marzo 1953 . . . » 26,916

95. ten. f. Melardi Arnaldo, nato il 16 ottobre 1950 . . . » 26,916

96. s. ten. a. Papaleo Francesco, nato il 15 settembre 1947 . . . » 26,916

97. ten. f. Bonanni Antonio, nato il 16 novembre 1947 . . . » 26,900

98. s. ten. c. Asciore Armando, nato l'11 febbraio 1955 . . . » 26,866

99. s. ten. c. Avallone Rosario, nato il 14 agosto 1953 . . . » 26,866

100. s. ten. f. Bazzana Gianni Franco, nato il 3 aprile 1954 . . . » 26,866

101. s. ten. c. Cerati Pierluigi, nato il 12 luglio 1952 . . . » 26,866

102. s. ten. f. Mennuti Rocco, nato il 25 maggio 1955 . . . » 26,866

103. ten. a. Candiloro Paolo, nato il 29 febbraio 1952 . . . » 26,850

104. ten. f. Petteruti Antonio, nato il 18 febbraio 1950 . . . » 26,850

105. ten. a. Martucci Michele, nato il 4 giugno 1950 . . . » 26,833

106. ten. f. Avantaggiati Savino, nato il 25 marzo 1949 . . . » 26,816

107. s. ten. a. Fantozzi Mario, nato il 12 settembre 1954 . . . » 26,816

108. ten. a. Valenza Pasquale, nato il 13 marzo 1948 . . . » 26,816

109. ten. g. Manzari Giuseppe, nato il 5 agosto 1951 . . . » 26,800

110. s. ten. a. Ronci Giorgio, nato il 22 luglio 1956 . . . » 26,750

111. ten. a. Milia Ennio, nato il 9 aprile 1947 » 26,716

112. ten. a. Berardi Marco, nato il 15 luglio 1946 » 26,683

113. s. ten. a. Catarci Roberto, nato il 10 aprile 1950 . . . » 26,683

114. s. ten. a. Calabrese Giovanni, nato il 27 febbraio 1949 . . . » 26,666

115. ten. a. Caramanica Alessandro, nato il 24 agosto 1948 . . . » 26,666

116. ten. a. Cataldi Giuseppe, nato il 16 dicembre 1950 . . . » 26,666

117. ten. f. Marletta Sebastiano, nato il 27 agosto 1947 . . . » 26,666

118. ten. f. Brignola Pasquale, nato il 7 marzo 1952 . . . » 26,650

119. ten. a. Farinella Maurizio, nato l'11 marzo 1954 . . . » 26,650

120. s. ten. c. Di Giorgio Angelo, nato il 25 aprile 1956 . . . » 26,616

121. ten. f. Renzi Mauro, nato il 2 dicembre 1950 » 26,616

122. ten. a. La Camera Letterio, nato il 22 settembre 1946 . . . » 26,583

123. s. ten. c. Lucente Giuseppe, nato il 30 dicembre 1955 . . . » 26,583

124. s. ten. a. D'Auria Michele, nato il 19 luglio 1949 . . . » 26,550

125. ten. g. Milita Giovanni, nato il 6 gennaio 1949 . . . » 26,550

126. s. ten. f. Puccio Giuseppe, nato il 19 agosto 1953 . . . » 26,550

127. s. ten. f. Brunetti Francesco, nato il 3 aprile 1954 . . . » 26,533

128. s. ten. f. Vecchi Rosario, nato il 13 marzo 1954 . . . » 26,533

129. ten. g. Sparro Claudio, nato il 25 agosto 1946 . . . » 26,500

130. ten. a. De Santis Roberto, nato il 2 novembre 1952 . . . » 26,483

131. ten. g. Meli Antonino, nato il 3 febbraio 1952 » 26,483

132. s. ten. a. Rubino Corrado, nato il 10 giugno 1952 . . . » 26,483

133. ten. f. Capitali Carlo, nato il 26 giugno 1949 » 26,466

134. s. ten. c. Di Meo Vito, nato il 28 settembre 1955 . . . » 46,450

135. s. ten. f. Giuliani Umberto, nato il 10 maggio 1955 . . . punti 26,433
136. s. ten. g. Labartino Silvestro, nato il 27 gennaio 1955 » 26,433
137. s. ten. f. Natale Pietro, nato il 4 ottobre 1954 . » 26,433
138. s. ten. g. Cangiano Ugo, nato il 14 maggio 1952 . » 26,383
139. s. ten. g. Di Micco Benedetto, nato il 16 novembre 1950 » 26,383
140. ten. f. Riccardi Orlandino, nato il 24 gennaio 1948 » 26,383
141. ten. f. Argento Francesco, nato il 19 ottobre 1949 . » 26,333
142. s. ten. a. Perro Giuseppe, nato il 9 dicembre 1953 . » 26,300
143. s. ten. f. Martinelli Angelo, nato il 6 aprile 1955 . . » 26,300
144. ten. f. Niglio Angelo, nato il 12 agosto 1947 » 26,283
145. s. ten. f. Basile Giorgio, nato il 1° luglio 1950 » 26,266
146. ten. f. Russo Gregorio, nato il 19 febbraio 1953 » 26,250
147. s. ten. f. Beltrame Fausto, nato l'11 giugno 1952 » 26,233
148. s. ten. f. Caprio Raffaele, nato il 1° gennaio 1954 . » 26,216
149. ten. a. Marini Salvatore, nato il 17 luglio 1952 » 26,216
150. ten. f. Rossi Sergio, nato il 13 novembre 1947 . » 26,216
151. ten. a. Sadotti Federico, nato il 24 novembre 1948 . » 26,216
152. s. ten. a. Widmar Claudio, nato il 24 agosto 1947 . » 26,216
153. ten. g. Baldassarre Antonio, nato il 26 aprile 1950 . » 26,183
154. ten. f. Musella Giuseppe, nato il 18 novembre 1949 . . . » 26,183
155. s. ten. f. Danieli Palmiro, nato il 19 gennaio 1953 . » 26,166
156. ten. f. Reforgiato Gianfranco, nato il 20 luglio 1947 . . » 26,133
157. s. ten. f. Tsimbirlis Apostolidis, nato il 6 luglio 1954 . . . . » 26,116
158. ten. f. Serafini Giulio, nato il 23 marzo 1952 . » 26,100
159. ten. f. Forti Francesco, nato il 6 marzo 1951 . . . . » 26,083
160. s. ten. a. Marino Annunziato, nato il 19 febbraio 1955 . » 26,066
161. ten. f. Rampino Cosimo, nato il 1° novembre 1953 . . . . . » 26,050
162. ten. f. Piccinni Giuseppe, nato il 10 febbraio 1951 » 26,016
163. s. ten. f. Pesci Mauro, nato il 30 aprile 1951 . . » 26,000
164. s. ten. f. Cascianelli Gaetano, nato il 22 luglio 1955 . . . » 25,983
165. ten. a. D'Alessandro Giuseppe, nato il 24 giugno 1946 . . . . » 25,983
166. ten. c. Mascia Vittorio, nato l'8 aprile 1952 » 25,983
167. s. ten. f. Casetti Patrizio, nato il 26 agosto 1955 . . » 25,950
168. ten. f. Galasso Luigi, nato il 7 febbraio 1947 » 25,916
169. s. ten. f. Pocchia Vincenzo, nato il 14 settembre 1953 . . . . . . » 25,833
170. s. ten. f. Corsaro Mario, nato il 21 ottobre 1954 . . » 25,783
171. ten. f. Deleuse Mauro, nato il 28 giugno 1950 » 25,683
172. s. ten. f. Angelini Vincenzo, nato il 28 giugno 1948 . . . . » 25,633
173. s. ten. a. D'Arienzo Giovanni, nato il 6 agosto 1953 . . . » 25,633
174. s. ten. f. Macrì Giovanni, nato il 14 agosto 1955 . . . . » 25,566
175. s. ten. f. Buccolieri Pasquale, nato il 12 giugno 1954 . » 25,533
176. s. ten. f. Nisini Aldo, nato il 15 dicembre 1953 . . . . » 25,516
177. s. ten. a. Dambra Pietro, nato il 16 dicembre 1952 . . . . punti 25,483
178. s. ten. f. Paladino Vito, nato il 7 marzo 1952 . . . . » 25,433
179. s. ten. f. Antonaglia Giovanni, nato il 18 giugno 1953 . . . . » 25,416
180. ten. f. La Rosa Giuseppe, nato il 5 giugno 1946 . . . . » 25,416
181. s. ten. a. Di Lucio Luciano, nato il 21 giugno 1953 . . . . » 25,400
182. s. ten. a. Riso Renzo, nato il 24 gennaio 1951 » 25,400
183. s. ten. f. Corraro Mario, nato il 2 febbraio 1956 . . . . » 25,266
184. ten. f. Antonacci Gaetano, nato il 6 aprile 1952 . . . . » 25,250
185. ten. f. Aramini Bruno, nato il 4 agosto 1952 » 25,250
186. s. ten. f. Acca Leonardo, nato il 20 luglio 1953 . . . . » 25,166
187. s. ten. a. Alberti Pietro, nato il 24 agosto 1946 . . . . » 25,066
188. s. ten. f. De Nicola Elpidio, nato il 24 marzo 1951 . . . . » 25,066
189. s. ten. a. Addis Giovanni, nato il 26 luglio 1955 . . . . » 24,916
190. ten. f. Anese Giulio, nato il 20 giugno 1950 » 24,916
191. s. ten. f. Russo Roberto, nato l'8 agosto 1954 » 24,900
192. s. ten. a. Rigano Felice, nato il 1° luglio 1953 » 24,200

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. g. Bronzi Fabio . . . . . punti 28,766
2) s. ten. a. Paola Raimondo . . . . » 28,483
3) ten. f. Ambrosini Gennaro . . . . » 28,400
4) ten. g. Petri Luciano . . . . . » 28,383
5) ten. a. Linda Claudio . . . . . » 28,350
6) s. ten. a. Biscardi Vincenzo . . . . » 28,216
7) ten. g. Gubinelli Serafino . . . . » 28,200
8) ten. f. Barbaro Giorgio . . . . . » 28,150
9) s. ten. f. Cacioli Michele . . . . . » 28,133
10) ten. a. Aiello Pasquito . . . . . » 28,100
11) ten. a. Scotto Felice . . . . . . » 28,083
12) ten. f. Berlini Angelo, nato il 7 dicembre 1949 . . . . » 28,033
13) ten. f. Di Giulio Cesare Vincenzo, nato il 9 dicembre 1949 . . . . » 28,033
14) ten. a. Lazzari Giuseppe . . . . . » 28,016
15) ten. a. Angelini Iori, nato il 28 maggio 1949 » 27,966
16) s. ten. a. de Latouliere Mario, nato il 21 agosto 1951 . . . . » 27,966
17) ten. f. China Vito Angelo . . . . . » 27,950
18) s. ten. f. Monteleone Giuseppe . . . » 27,900
19) s. ten. g. Soffietti Giovanni . . . . » 27,866
20) s. ten. a. Padolino Domenico . . . . » 27,816
21) ten. g. Carotenuto Claudio, nato il 25 maggio 1952 . . . . » 27,800
22) ten. g. Apice Sergio, nato il 20 novembre 1952 . . . . » 27,800
23) s. ten. a. Napolitano Alfonso, nato l'11 maggio 1948 . . . . » 27,766
24) s. ten. f. Stivoli Fabrizio, nato il 2 marzo 1955 . . . . » 27,766
25) ten. f. Sanapo Luigi, nato il 16 febbraio 1949 » 27,750
26) s. ten. f. Salzillo Lorenzo, nato il 9 agosto 1956 . . . . » 27,750
27) ten. a. Papapicco Carmine . . . . » 27,716
28) ten. a. Franconetti Tullio . . . . . » 27,700
29) s. ten. f. Ramirez Luigi . . . . . » 27,666
30) ten. f. Cutazzo Francesco, nato il 2 febbraio 1947 . . . . » 27,650
31) s. ten. g. Balzarini Adriano, nato il 20 settembre 1947 . . . . » 27,650
32) ten. g. Menna Angelo . . . . . » 27,633
33) ten. f. Mocellin Gian Pietro . . . . » 27,600
34) s. ten. g. Federici Ugo, nato il 6 giugno 1949 » 27,583
35) ten. f. Capone Fulvio, nato il 30 giugno 1950 . . . . » 27,583

36) ten. f. Messera Agostino, nato il 15 agosto 1950 . . . punti 27,566
37) ten. f. Coricciati Angelo, nato il 16 ottobre 1951 . . . » 27,566
38) s. ten. a. Micheli Gianfranco, nato il 30 gennaio 1953 . . . » 27,566
39) ten. f. Russo Luigi, nato il 25 marzo 1954 . » 27,566
40) ten. a. Fermo Vincenzo, nato il 2 ottobre 1954 . . . » 27,566
41) ten. f. Prato Fernando, nato il 3 maggio 1948 . . . » 27,533
42) ten. a. Biagi Riccardo, nato il 23 gennaio 1949 . . . » 27,533
43) ten. a. Lombardi Vincenzo, nato il 21 marzo 1952 . . . » 27,533
44) s. ten. g. Bronzi Erio . . . » 27,516
45) ten. f. Dell'Isola Giuseppe, nato il 20 agosto 1947 . . . » 27,500
46) ten. f. Di Salvatore Angelo Mauro, nato il 20 novembre 1951 . . . » 27,500
47) s. ten. f. Mastroddi Antonio . . . » 27,483
48) s. ten. f. Fernande Giuseppe (figlio di invalido di guerra) . . . » 27,450
49) ten. f. De Matteis Antonio . . . » 27,450
50) ten. f. Lo Presti Carmelo, nato il 15 luglio 1948 . . . » 27,433
51) ten. f. Anfosso Antonio, nato il 29 aprile 1950 . . . » 27,433
52) ten. f. Fischetti Vincenzo . . . » 27,383
53) ten. c. Napoli Domenico, nato il 3 ottobre 1950 . . . » 27,366
54) s. ten. f. Adami Gianni, nato il 22 ottobre 1952 . . . » 27,366
55) ten. f. Natale Antonio, nato il 22 giugno 1953 . . . » 27,366
56) ten. a. Turrisi Agateno, nato il 21 febbraio 1954 . . . » 27,366
57) ten. g. Raviglione Mario . . . » 27,350
58) ten. f. De Blasio Nereo . . . » 27,333
59) ten. a. Paolillo Roberto . . . » 27,316
60) ten. a. Di Biase Antimo . . . » 27,300
61) s. ten. a. Belgrano Claudio, nato il 3 luglio 1950 . . . » 27,266
62) s. ten. a. Bonaldi Fabrizio, nato il 1° giugno 1956 . . . » 27,266
63) ten. a. Giungarelli Augusto, nato il 12 dicembre 1946 . . . » 27,233
64) s. ten. f. Gaglione Nicola, nato il 9 giugno 1956 . . . » 27,233
65) ten. f. Ricci Nicola, nato il 29 aprile 1950 » 27,216
66) ten. f. Tiscione Giuseppe, nato il 19 marzo 1952 . . . » 27,216
67) ten. f. De Marchis Paolo, nato l'8 novembre 1948 . . . » 27,200
68) s. ten. f. Rampa Omero, nato il 28 novembre 1948 . . . » 27,200
69) ten. f. Passalacqua Giuseppe, nato il 20 febbraio 1952 . . . » 27,200
70) ten. a. Corina Giorgio, nato il 23 aprile 1953 . . . » 27,200
71) ten. f. Sforza Fedele . . . » 27,183
72) ten. a. Di Marco Salvatore, nato il 27 maggio 1951 . . . » 27,166
73) s. ten. g. Iannacci Carmine, nato il 2 ottobre 1953 . . . » 27,166
74) s. ten. a. Giovannelli Bruno, nato il 5 dicembre 1953 . . . » 27,166
75) s. ten. g. Carlà Riccardo, nato il 6 luglio 1955 . . . » 27,166
76) s. ten. a. Raccampo Roberto, nato il 24 dicembre 1955 . . . » 27,166
77) ten. f. Sangiorgio Aldo, nato il 1° maggio 1947 . . . » 27,116
78) ten. f. Rossi Prudente Giuseppe, nato il 23 gennaio 1952 . . . » 27,116
79) s. ten. f. Giacomino Angelo . . . » 27,100
80) s. ten. g. Taibi Angelo . . . » 27,083
81) ten. g. Buonanno Alfonso . . . » 27,066
82) ten. a. Liberati Ivano, nato il 27 luglio 1948 . . . » 27,033
83) ten. f. Bottone Angelo, nato il 24 gennaio 1951 . . . punti 27,033
84) s. ten. f. Corsale Raffaele, nato il 16 gennaio 1952 . . . » 27,033
85) ten. f. Gaglione Antonio, nato il 26 agosto 1953 . . . » 27,033
86) s. ten. g. Castiglioni Cesare, nato il 27 ottobre 1954 . . . » 27,033
87) ten. f. Azzolina Lucio, nato il 25 giugno 1946 . . . » 27,000
88) s. ten. f. Galotto Michele, nato il 13 novembre 1953 . . . » 27,000
89) s. ten. g. Zambon Paolo, nato il 26 maggio 1955 . . . » 27,000
90) s. ten. g. Battistella Giovanni . . . » 26,966
91) s. ten. f. Proia Antonio . . . » 26,950
92) s. ten. a. Andreozzi Luciano, nato il 18 giugno 1949 . . . » 26,933
93) s. ten. a. Conte Carlo, nato il 25 agosto 1954 . . . » 26,933
94) s. ten. a. Papaleo Francesco (figlio di invalido di guerra) . . . » 26,916
95) ten. f. Melardi Arnaldo, nato il 16 ottobre 1950 . . . » 26,916
96) s. ten. f. Fanigliulo Nicola, nato il 27 marzo 1953 . . . » 26,916
97) ten. f. Bonanni Antonio . . . » 26,900
98) s. ten. c. Cerati Pierluigi, nato il 12 luglio 1952 . . . » 26,866
99) s. ten. c. Avallone Rosario, nato il 14 agosto 1953 . . . » 26,866
100) s. ten. f. Bazzana Gianni Franco, nato il 3 aprile 1954 . . . » 26,866

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) s. ten. c. Asciore Armando, nato l'11 febbraio 1955 . . . punti 26,866
2) s. ten. f. Mennuti Rocco, nato il 25 maggio 1955 . . . » 26,866
3) ten. f. Petteruti Antonio, nato il 18 febbraio 1950 . . . » 26,850
4) ten. a. Candiloro Paolo, nato il 29 febbraio 1952 . . . » 26,850
5) ten. a. Martucci Michele . . . » 26,833
6) ten. a. Valenza Pasquale (profugo) . . . » 26,816
7) ten. f. Avantaggiati Savino, nato il 25 marzo 1949 . . . » 26,816
8) s. ten. a. Fantozzi Mario, nato il 12 settembre 1954 . . . » 26,816
9) ten. g. Manzari Giuseppe . . . » 26,800
10) s. ten. a. Ronci Giorgio . . . » 26,750
11) ten. a. Milia Ennio . . . » 26,716
12) ten. a. Berardi Marco, nato il 15 luglio 1946 . . . » 26,683
13) s. ten. a. Catarci Roberto, nato il 10 aprile 1950 . . . » 26,683
14) ten. f. Marletta Sebastiano, nato il 27 agosto 1947 . . . » 26,666
15) ten. a. Caramanica Alessandro, nato il 24 agosto 1948 . . . » 26,666
16) s. ten. a. Calabrese Giovanni, nato il 27 febbraio 1949 . . . » 26,666
17) ten. a. Cataldi Giuseppe, nato il 16 dicembre 1950 . . . » 26,666
18) ten. f. Brignola Pasquale, nato il 7 marzo 1952 . . . » 26,650
19) ten. a. Farinella Maurizio, nato l'11 marzo 1954 . . . » 26,650
20) ten. f. Renzi Mauro, nato il 2 dicembre 1950 . . . » 26,616
21) s. ten. c. Di Giorgio Angelo, nato il 25 aprile 1956 . . . » 26,616
22) ten. a. La Camera Letterio, nato il 22 settembre 1946 . . . » 26,583
23) s. ten. c. Lucente Giuseppe, nato il 30 dicembre 1955 . . . » 26,583

24) s. ten. f. Puccio Giuseppe (figlio di invalido di guerra) . . punti 26,550
25) ten. g. Milita Giovanni, nato il 6 gennaio 1949 . . » 26,550
26) s. ten. a. D'Auria Michele, nato il 19 luglio 1949 . » 26,550
27) s. ten. f. Vecchi Rosario, nato il 13 marzo 1954 . » 26,533
28) s. ten. f. Brunetti Francesco, nato il 3 aprile 1954 . . . . » 26,533
29) ten. g. Sparro Claudio . . » 26,500
30) ten. g. Meli Antonino, nato il 3 febbraio 1952 » 26,483
31) s. ten. a. Rubino Corrado, nato il 10 giugno 1952 . . » 26,483
32) ten. a. De Santis Roberto, nato il 2 novembre 1952 . . . » 26,483
33) ten. f. Capitali Carlo . » 26,466
34) s. ten. c. Di Meo Vito . » 26,450
35) s. ten. f. Natale Pietro, nato il 4 ottobre 1954 » 26,433
36) s. ten. g. Labartino Silvestro, nato il 27 gennaio 1955 . » 26,433
37) s. ten. f. Giuliani Umberto, nato il 10 maggio 1955 . » 26,433
38) ten. f. Riccardi Orlandino, nato il 24 gennaio 1948 » 26,383
39) s. ten. g. Di Micco Benedetto, nato il 16 novembre 1950 » 26,383
40) s. ten. g. Cangiano Ugo, nato il 14 maggio 1952 . . » 26,383
41) ten. f. Argento Francesco » 26,333
42) s. ten. a. Ferro Giuseppe, nato il 9 dicembre 1953 » 26,300
43) s. ten. f. Martinelli Angelo, nato il 6 aprile 1955 . » 26,300
44) ten. f. Niglio Angelo . . » 26,283
45) s. ten. f. Basile Giorgio . » 26,266
46) ten. f. Russo Gregorio . . » 26,250
47) s. ten. f. Beltrame Fausto . » 26,233
48) s. ten. a. Widmar Claudio, nato il 24 agosto 1947 » 26,216
49) ten. f. Rossi Sergio, nato il 13 novembre 1947 . . » 26,216
50) ten. a. Sadotti Federico, nato il 24 novembre 1948 » 26,216
51) ten. a. Marini Salvatore, nato il 17 luglio 1952 . » 26,216
52) s. ten. f. Caprio Raffaele, nato il 1° gennaio 1954 . . » 26,216
53) ten. f. Musella Giuseppe, nato il 18 novembre 1949 » 26,183
54) ten. g. Baldassarre Antonio, nato il 26 aprile 1950 . . » 26,183
55) s. ten. f. Danieli Palmiro . . » 26,166
56) ten. f. Reforgiato Gianfranco . . » 26,133
57) s. ten. f. Tsimbirlis Apostolidis . . » 26,116
58) ten. f. Serafini Giulio . . » 26,100
59) ten. f. Forti Francesco . . . » 26,083
60) s. ten. a. Marino Annunziato . » 26,066
61) ten. f. Rampino Cosimo . . . » 26,050
62) ten. f. Piccinni Giuseppe . . » 26,016
63) s. ten. f. Pesci Mauro . . . » 26,000
64) ten. a. D'Alessandro Giuseppe, nato il 24 giugno 1946 . . » 25,983
65) ten. c. Mascia Vittorio, nato l'8 aprile 1952 » 25,983
66) s. ten. f. Cascianelli Gaetano, nato il 22 luglio 1955 . . . » 25,983
67) s. ten. f. Casetti Patrizio » 25,950
68) ten. f. Galasso Luigi . . . » 25,916
69) s. ten. f. Pocchia Vincenzo . . . » 25,833
70) s. ten. f. Corsaro Mario . . . » 25,783
71) ten. f. Deleuse Mauro » 25,683
72) s. ten. a. D'Arienzo Giovanni (figlio di invalido di guerra) . » 25,633
73) s. ten. f. Angelini Vincenzo . . » 25,633
74) s. ten. f. Macrì Giovanni . » 25,566
75) s. ten. f. Buccolieri Pasquale . » 25,533
76) s. ten. f. Nisini Aldo . » 25,516
77) s. ten. a. Dambra Pietro . » 25,483
78) s. ten. f. Paladino Vito . » 25,433
79) ten. f. La Rosa Giuseppe, nato il 5 giugno 1946 . . . . » 25,416
80) s. ten. f. Antonaglia Giovanni, nato il 18 giugno 1953 . . . . punti 25,416
81) s. ten. a. Riso Renzo, nato il 24 gennaio 1951 . . . . » 25,400
82) s. ten. a. Di Lucio Luciano, nato il 21 giugno 1953 . . . . » 25,400
83) s. ten. f. Corsaro Mario . . . . . » 25,266
84) ten. f. Antonacci Gaetano, nato il 6 aprile 1952 . . . . » 25,250
85) ten. f. Aramini Bruno, nato il 4 agosto 1952 » 25,250
86) s. ten. f. Acca Leonardo . . . . . » 25,166
87) s. ten. a. Alberti Pietro, nato il 24 agosto 1946 . . . . » 25,066
88) s. ten. f. De Nicola Elpidio, nato il 24 marzo 1951 . . . . » 25,066
89) ten. f. Anese Giulio, nato il 20 giugno 1950 » 24,916
90) s. ten. a. Addis Giovanni, nato il 26 luglio 1955 . . . . » 24,916
91) s. ten. f. Russo Roberto . . . . » 24,900
92) s. ten. a. Rigano Felice . . . . . » 24,200

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1979
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 372

(3144)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONA' DI PIAVE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(1331/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto urologo;
un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(1332/S)

OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bassano del Grappa (Vicenza).

(1342/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PESARO

Concorso ad un posto di primario di nefrologia chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di nefrologia chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente di Pesaro.

(1336/S)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassuolo (Modena).

(1345/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente della divisione delle malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione delle malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1341/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(1339/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(1340/S)

OSPEDALE PEDIATRICO « GIOVANNI XXIII » DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e tre posti di assistente pediatra addetti al servizio malattie endocrine e diabetologia per l'adolescenza e l'infanzia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(1330/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Revoca del concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

Il concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 101 dell'11 aprile 1979, è revocato

(1333/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1979, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 1977, n. 20, concernente il trattamento economico di missione del personale della regione Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 4 febbraio 1977, n. 20, è modificata ed integrata da quanto disposto negli articoli che seguono, con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre 1978.

Art. 2.

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

« Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione degli enti ed aziende istituiti dalla Regione, deliberano il recepimento nell'ordinamento di ciascun ente o azienda della normativa concernente il trattamento economico di missione del personale regionale ».

Art. 3.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Al personale della Regione comandato in missione fuori della circoscrizione comunale dove è ubicata la sede di servizio compete l'indennità di trasferta nelle misure di seguito indicate per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio:

direttore di dipartimento, direttore di servizio, funzionario, collaboratore, coadiutore e applicato . . . . . L. 19.100

operatore capo, operatore qualificato, operatore ed ausiliario . . . . » 14.000

Per i periodi di missione eccedenti le 24 ore o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

Le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti sono trascurate; le altre sono arrotondate.

Le missioni sono preventivamente disposte:

dal presidente della giunta regionale, se si svolgono allo estero o trattasi di missioni del dirigente la segreteria generale della programmazione;

dal presidente del consiglio regionale se trattasi di missioni del dirigente la segreteria generale del consiglio regionale o allo estero degli impiegati in servizio presso il consiglio regionale;

dal dirigente la segreteria generale della programmazione per i dirigenti di segreteria regionale e gli assistenti;

dal competente dirigente di segreteria per i direttori di dipartimento;

dal competente direttore di dipartimento per i direttori di servizio e dal competente direttore di servizio per il restante personale.

Al dipendente inviato in missione in località che disti, dalla sede di servizio, più di 90 minuti di viaggio, con il mezzo più veloce, secondo gli orari ufficiali dei servizi di linea, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di pernottamento in albergo di prima categoria per il personale con qualifica di direttore di dipartimento, e di seconda categoria per il rimanente personale.

In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente pubblico la indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.

Nel caso di dipendenti che effettuino più di 15 missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima.

L'indennità di trasferta non è dovuta per missioni compiute:

nella località di abituale dimora;

nelle ore diurne, quando siano inferiori alle 4 ore;

nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica;

in località distanti meno di 10 chilometri.

Le misure dell'indennità di trasferta, di cui al primo comma del presente articolo, e le indennità chilometriche stabilite dal successivo art. 5, come sostituito dall'art. 7 della presente legge, sono rideterminate annualmente con decreto del presidente della giunta regionale in conformità al disposto del decreto del Ministro del tesoro previsto dal terzo comma dello art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 ».

Art. 4.

Dopo l'art. 2 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 2-*bis*. — Per le missioni continuative svolte nella medesima località, l'indennità di trasferta cessa dopo duecentoquarata giorni continui.

Art. 2-*ter*. — Il personale inviato in missione in località del territorio regionale, anche per incarichi di lunga durata, deve rientrare giornalmente in sede, salvo il caso di cui al quinto comma del precedente art. 2.

Art. 2-*quater*. — Ai fini del computo delle distanze tra la località di partenza e quella di arrivo, si applicano i criteri di cui all'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Al dipendente in missione può essere consentito, nell'ambito della circoscrizione regionale, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo quale rimborso spese di viaggio, oltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale ».

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 5 della presente legge, è inserito il presente:

« Quando particolari esigenze di servizio lo impongono o qualora risulti economicamente più conveniente per la Regione, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato anche oltre i limiti della circoscrizione regionale ».

Art. 7.

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Per i percorsi non serviti da ferrovie o da altri mezzi di linea, al dipendente in missione è corrisposto, oltre all'indennità di trasferta eventualmente spettante, una indennità di lire 100 a chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 150 a chilometro, a titolo di rimborso spese ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Alla liquidazione ed al pagamento delle indennità di trasferta nonchè al rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese derivanti dalla presente legge si provvede con ordinanza del presidente della giunta regionale in base agli atti prodotti dal dipendente interessato, vistati dal dirigente responsabile e controllati dal direttore del dipartimento per il personale ».

Art. 9.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« Al dipendente trasferito d'ufficio in altra sede, che non corrisponda a quella di residenza fissata precedentemente al trasferimento medesimo, compete una indennità di prima sistemazione nella misura unica di L. 170.000 maggiorata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, da erogarsi con i criteri previsti dall'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 ».

Art. 10.

Al personale in missione, in aggiunta alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla presente legge, è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni effettivamente rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti autorizzati ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e dell'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 46, ovvero che saranno autorizzati con le successive leggi regionali che disciplineranno la materia del compenso del lavoro straordinario.

Art. 11.

Al maggior onere derivante dalla presente legge, calcolato, per il 1978, in L. 32.000.000 e, per il 1979, in L. 130.000.000 si fa fronte mediante imputazione al cap. 192019070 - parte spesa - « Compensi al personale per lavoro straordinario - indennità di missione e rimborso spese di viaggio » del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

Per l'esercizio 1980 e successivi la spesa farà carico al corrispondente capitolo del bilancio.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 marzo 1979

TOMELLERI

(3038)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1979, n. **13.**

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1977-78 al 31 dicembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore, per il biennio 1977-78, nelle province del Veneto, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero, nonchè alla classificazione, in conformità alla legislazione vigente in materia, degli esercizi ricettivi di nuova apertura.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 marzo 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1979, n. **14.**

Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1977, n. 54, relativa a « Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 4 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 12 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo unico della legge regionale 9 settembre 1977, n. 54, viene aggiunto, dopo il primo comma, il seguente nuovo comma:

« Quanto previsto al comma precedente si applica anche al contributo di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 3 ».

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in L. 26.400.000 annue, fa carico sul cap. 191019020 del bilancio di spesa della Regione dell'anno finanziario 1979 e sul corrispondente capitolo di bilancio degli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 marzo 1979

TOMELLERI

(3039)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791200)